

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 21

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE, DIAGNOSTICA, RIABILITATIVA
EXTRA-OSPEDALIERA E DOMICILIARE**

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/78 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/92 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421),

L. 549/1995;

L. 449/1997 (Finanziaria per l'anno 1998): art. 50.

D.L. 124/1998: Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

L. 388/2000 (Finanziaria per l'anno 2001): artt. 85, 87 e 88.

D.L. 18 Settembre 2001 n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria)

L. 289/2002 (Finanziaria per l'anno 2002): art. 52.

L. 326/2003 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"), modificata con legge 350/2003 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"): art. 50.

L. 284/1997: Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati.

Leggi regionali

Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto Speciale per la Sardegna);

L. R. 26 gennaio 1995 n. 5 (Norma di riforma del Sistema Sanitario Regionale);

L. R. 24 marzo 1997 n. 10 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali, modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 5, e abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19.

L. R. 13 ottobre 1998 n. 30 (Norme in materia di esercizio delle funzioni di igiene e sanità pubblica);

L. R. 3 febbraio 1993 n. 9 (Norme sulla salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio sanitario Nazionale);

L. R. 6 maggio 1991 n. 16 (Istituzione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale);

ALTRE FONTI

D.M. 22.7.1996;

D.M. 329/1999;

D.M. 279/2001;

D.M. 10.7.1998;

DM 21/5/2001 n. 296 (G.U. 19 /07/2001)

Provvedimento Ministero Sanità 30/5/1998 (Linee guida per le attività di riabilitazione)

Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria; approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome il 19 giugno 2003

Accordo del 20-05-2004 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Attività dei centri per educazione e riabilitazione visiva e criteri di ripartizione delle risorse, di cui alla L. 28 agosto 1997, n. 284».

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a) .

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica ☐

Convinzioni religiose ☐ Filosofiche ☐ d'altro genere ☐

Opinioni politiche ☐

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale ☐

Stato di salute: attuale ☒ Pregresso ☒ Anche relativi a familiari dell'interessato ☒

Vita sessuale ☐

Dati giudiziari ☐

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato ☒

manuale ☒

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato ☐

acquisizione da altri soggetti esterni ☒

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

☒

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione) ☐
- di altro titolare ☐

Comunicazione

☒

Regione di residenza dell'interessato, Ministero Finanze (art 50 D.L. 269/2003),
ASL, strutture erogatrici,

Diffusione

☐

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento riguarda le attività correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, con riferimento all'erogazione di prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio in regime ambulatoriale, di prestazioni di riabilitazione in regime di specialistica ambulatoriale ed extra-ospedaliera, di prestazioni di assistenza domiciliare programmata e integrata.

I dati sensibili trattati riguardano il codice di prestazione e l'eventuale esenzione (dalla quale si possono evincere eventuali condizioni di salute del soggetto).

Le informazioni relative a soggetti diversi dall'interessato sono trattate solo in presenza di malattie genetiche, che coinvolgono genitori e figli.

La Regione acquisisce i dati dalle aziende sanitarie e dalle strutture di riabilitazione, aziendali o in convenzione (ex art. 26), ai fini delle attività di gestione amministrativa-economica (attività correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale e rapporti con soggetti convenzionati e accreditati).

Per le prestazioni erogate a soggetti non residenti ha luogo la procedura di compensazione, con trasmissione di flussi comprendenti dati anagrafici e sanitari, sia in ambito regionale tra le Aziende Sanitarie, sia in ambito nazionale tra le Regioni (Flusso C "specialistica ambulatoriale").

I dati sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità previste dall'art. 50 del DL 269/2003, convertito in Legge n. 326 del 24.11.2003 e modificato con Legge n. 350 del 24.12.2003.

Per quanto riguarda la riabilitazione, fermo restando che essa è in parte ricompresa nell'attività di specialistica ambulatoriale ed in parte nell'attività dei centri ex art. 26, va evidenziata la complessità del fenomeno. Le strutture del Servizio Sanitario Nazionale che erogano prestazioni di tipo riabilitativo possono essere suddivise essenzialmente come segue:

1. strutture ospedaliere tramite i ricoveri di riabilitazione (ovvero i ricoveri che avvengono nei reparti di recupero e riabilitazione funzionale, in unità spinale e nel reparto di neuro-riabilitazione);
2. strutture ospedaliere in regime ambulatoriale per pazienti non degenti nella stessa struttura;
3. strutture dislocate nel territorio che, a vario titolo ed in vario modo, offrono prestazioni riabilitative;
4. strutture ex art. 26 L.833/1978, dedicate alla riabilitazione intensiva, estensiva o intermedia.

Per le strutture di tipo 1 il flusso informativo va ricondotto al d.m. n. 380/2000 concernente le schede di dimissione ospedaliera.

Per le strutture ex art 26 L. 833/78, molte Regioni hanno attivato un flusso di dati personali, anche in virtù del fatto che la prestazione viene autorizzata dalla ASL di residenza, che provvede anche a ricevere il rendiconto.

Il trattamento dei dati per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della

soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).